

Ancora sull'affidamento diretto, indiretto, mediato e altre supercazzole premature con scappellamento a destra.

Recentemente, con un'imperdonabile dose di ingenuità, avevamo concluso con la fine dell'ipocrisia e degli equivoci tra affidamento diretto, diretto «mediato», diretto con richiesta preventivi e altre "brillanti" contorsioni interpretative, fidandoci dell'ottimo arresto di T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 17 novembre 2022, n. 410, secondo il quale, semplificando, l'affidamento o è diretto o è una procedura di gara (anche se negoziata o informale o qualificata con altri aggettivi fantasiosi, sempre di gara competitiva si tratta, con il rispetto dei principi e delle garanzie di rito).

Ecco che, puntuale come una cambiale, dopo una sola settimana è arrivata la smentita da parte di T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25 novembre 2022, n. 750, sentenza che «... *la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti ...), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara...*». La commedia non è finita e quindi si torna nell'incertezza?

Chi scrive ritiene di non cambiare idea e resta fermo sulla prima teoria (ammesso che di teoria si tratti), senza invocare principi troppo sofisticati, quantomeno tenendo conto degli aspetti di natura penalistica (e anche qui senza invocare presunte "paura della firma" e altre amenità oggi di moda) che caratterizzano i procedimenti di gara e gli affidamenti. Già da alcuni anni (Corte di cassazione penale, Sez. VI, n. 12238 del 30 settembre 1998 e n. 57000 del 06 dicembre 2018) si era potuto vedere come il reato previsto dall'articolo 353 del codice penale («*Turbata libertà degli incanti*») potesse essere configurato in presenza di un'azione perturbatrice ogni volta che si ricorresse a qualsiasi preselezione competitiva, ergo, sarebbe escluso solo nei casi di affidamento diretto (diretto senza aggettivi, ovvero dove l'affidatario non è messo a confronto con alcuno). Più recentemente (Corte di cassazione penale, n. 5536 del 22 gennaio 2022) la stessa argomentazione è stata estesa alla più subdola ipotesi di reato previsto dall'articolo 353-bis («*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*»).

La conclusione è lasciata al lettore.